



# Comune di BUCCINO

Provincia di Salerno

AREA AFFARI GENERALI

Originale

**DETERMINAZIONE N. 23 del 26-02-2019**  
Registro servizio 12 del 21-02-2019

**Del Responsabile: Dott.ssa Gaetana NATALE**

**Congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto affetto da grave disabilità ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151. Dipendente Massa Giuseppe - di mesi ventiquattro con decorrenza dal 25 febbraio 2019 al 24 febbraio 2021.. -**

**OGGETTO:** Congedo straordinario retribuito per assistenza a soggetto affetto da grave disabilità ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 26/3/2001, n. 151. Dipendente Massa Giuseppe - di mesi ventiquattro con decorrenza dal 25 febbraio 2019 al 24 febbraio 2021.

### Il Responsabile del Servizio

**VISTO** l'art. 107 "funzioni e responsabilità dei dirigenti" e 183 impegno di spesa e 192 determina a contrattare del TUEL;

**PREMESSO** che, in relazione al disposto D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse spetta ai Responsabili dei Servizi;

**DATO ATTO** che questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che pertanto, tali funzioni sono svolte dai Responsabili dei Servizi;

**VISTO** il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i., recante il TUEL ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 925 del 7/02/2017 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaetana Natale l'incarico di Responsabile dell'Area Affari Generali;

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, recependo le disposizioni di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 388/2000 e le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, prevedeva che i beneficiari del congedo retribuito fossero i genitori ovvero i fratelli e le sorelle della persona con disabilità grave in caso di scomparsa di entrambi i genitori medesimi;
- a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 133/2005, n. 158/2007 e n. 19/2009, il novero dei soggetti che possono fruire del congedo indennizzato è stato ampliato, estendendo il beneficio ai fratelli e alle sorelle conviventi, anche nel caso in cui i genitori del disabile siano ancora in vita ma totalmente inabili, al coniuge convivente e ai figli conviventi;
- il decreto legislativo n. 119/2011, in attuazione dell'art. 23, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, ha apportato importanti modifiche alla disciplina del congedo in argomento, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti legittimati a fruirne nonché per quanto concerne le modalità di accesso all'agevolazione;
- variando le condizioni di priorità rispetto alla previgente disciplina, i soggetti aventi diritto a fruire del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare in situazione di disabilità grave sono:
  - ✓ il coniuge convivente;
  - ✓ i genitori, anche adottivi o affidatari del disabile, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  - ✓ i figli conviventi con i genitori disabili, qualora il coniuge convivente, il padre e la madre, anche adottivi, del disabile siano deceduti, mancanti ovvero affetti da patologie invalidanti;
  - ✓ i fratelli o le sorelle conviventi con il disabile, qualora il coniuge convivente, i genitori ovvero i figli della persona da assistere siano deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti;
- il predetto ordine è tassativo ed esclusivo, nel senso che la presenza nel nucleo familiare del disabile di un congiunto appartenente al grado più elevato di priorità esclude necessariamente tutti i beneficiari di grado inferiore;
- con l'espressione "*mancanti*," come precisato nella circolare n. 45 del 1° marzo 2011, deve intendersi non solo una situazione di assenza naturale e giuridica (*celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto*) ma anche ogni altra condizione ad essa assimilabile (*divorzio, separazione legale, abbandono*), debitamente certificata con provvedimento rilasciato dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità ovvero comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**CONSIDERATO** che i presupposti per poter fruire del congedo straordinario retribuito previsto dalla norma in premessa indicata, analoghi a quelli richiesti per la fruizione dei permessi ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono i seguenti:

- ✓ il riconoscimento della condizione di disabilità grave del soggetto da assistere da parte della competente Commissione medica Asl, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 104/1992,

integrata dal medico Inps, ai sensi dell'art.20, comma 1 del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102;

- ✓ il soggetto da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa.

**PRESO ATTO CHE** ai sensi del comma 5 bis dell'art. 42 del d.lgs. n.151/2001 il congedo in argomento può essere concesso qualora la presenza del soggetto che presta assistenza sia richiesta dalla struttura sanitaria presso la quale è ricoverata la persona disabile;

**CONSIDERATO** che la disciplina ha introdotto il principio secondo il quale il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile e che il congedo può essere fruito per un periodo massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, in un'unica soluzione ovvero in modo frazionato.

**PRESO ATTO CHE** viene estesa anche all'istituto in argomento la figura del referente unico e, pertanto, qualora per assistere lo stesso familiare disabile per il quale si chiede il congedo il dipendente sia già stato autorizzato alla fruizione dei permessi mensili ex art.33 della legge n.104/1992, il beneficio in argomento potrà essere riconosciuto solo al medesimo dipendente, purché ricorrano tutte le condizioni previste dal d.lgs. n.119/2011;

**RITENUTO** che per quanto attiene le modalità di computo e condizioni di fruibilità vadano osservati i seguenti principi:

1. nell'ambito di un periodo di congedo straordinario continuativo si computano tutti i sabati, le domeniche e le giornate festive ricadenti all'interno di esso;
2. il congedo fruito in modalità frazionata include i giorni festivi, i sabati e le domeniche, salvo che non siano preceduti o seguiti dalla effettiva ripresa del servizio, che, ovviamente, non può coincidere con una giornata di ferie;
3. il congedo straordinario retribuito concorre con il congedo non retribuito previsto dalla legge n. 53/2000 al raggiungimento del limite massimo di due anni di assenza nell'arco della vita lavorativa.

**CONSIDERATO** che il predetto limite complessivo di due anni per i congedi fruiti, sia ai sensi dell'art. 4 della legge n. 53/2000, che ai sensi dell'art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n.151/2001, è riferito:

- ✓ al beneficio individuale fruibile dal dipendente che assiste;
- ✓ al periodo massimo utilizzabile per prestare assistenza nei confronti di uno stesso soggetto disabile;

**ATTESO CHE:**

- per quanto attiene al trattamento giuridico, l'art. 42, comma 5 quinquies, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa;
- la predetta norma stabilisce che *"per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall'art. 4 del d.lgs. n.119/2011, si applicano le disposizioni dell'art.4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n.53"*;
- conseguentemente, i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (*periodi continuativi*);
- ai sensi del comma 5 quater dell'articolo in argomento, i soggetti che fruiscono del congedo in argomento per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto a permessi non retribuiti (*senza il diritto alla contribuzione figurativa*) in misura pari al numero di giorni di ferie che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo;
- per quanto attiene al trattamento economico, l'articolo 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151/2001, nel riconoscere il diritto alla liquidazione di una indennità economica ed alla copertura previdenziale del periodo di congedo straordinario, ha fissato un importo complessivo massimo annuo di € 43.579,06 per il congedo di durata annuale, prevedendo, altresì, che tale importo sia annualmente rivalutato, a decorrere dall'anno 2011, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e che il tetto massimo anzi riportato deve essere ripartito tra l'indennità economica vera e propria e il costo della copertura previdenziale;

- l'indennità erogabile di cui si tratta è calcolata prendendo a riferimento le sole voci retributive fisse e continuative, spettanti nel mese precedente la fruizione del congedo straordinario;

#### **TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

**VISTA** l'istanza presentata dal dipendente Massa Giuseppe al prot. gen. dell'Ente al n. 8731 in data 28 dicembre 2018, con la quale chiede ai sensi dell'art. 42, comma 5, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità di cui al D. Lgs n. 151/2001 e s.m.i. di fruire di un periodo di congedo straordinario retribuito di mesi ventiquattro, dal 19.02.2019 al 16.02.2021, per assistere (omissis) in situazione di handicap grave, come si evince dalla documentazione medica allegata alla richiesta assunta al protocollo dell'ente – causa civile R.G. 3717/2016, conservata agli atti d'ufficio;

**VISTO** il verbale della Commissione medica INPS per l'accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104 del 5/2/1992, allegato all'istanza acquisita al prot. n. 8731 del 28/11/2018,

**ATTESO CHE** il dipendente è obbligato a comunicare tempestivamente eventuali variazioni ed in particolare:

- il ricovero a tempo pieno del soggetto assistito;
- il mancato riconoscimento, in sede di revisione del giudizio, della situazione di gravità della condizione di disabilità;
- le modifiche dei periodi di permesso richiesto, producendo una nuova domanda che annulla e sostituisce la precedente;
- l'eventuale decesso del soggetto assistito;

**RICONOSCIUTE** sussistenti tutte le condizioni previste dalla legge per usufruire del congedo straordinario di cui all' art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

**VISTE** le circolari INPDAP n. 2 del 10 gennaio 2002 e n. 22 del 28/12/2011;

**VISTA** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010;

**PRESO ATTO CHE** sulla base della previsione già contemplata dal D.Lgs. n. 151/2001 nella previgente formulazione e confermata dalla novella introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, per i pubblici dipendenti l'indennità economica deve essere corrisposta dall'Ente datore di lavoro;

**VISTO** l'art. 147-bis approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 T.U.E.L. e gli articoli 48, 50 e 51 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

### **D E T E R M I N A**

- 1- **DI DARE ATTO CHE** la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
- 2- **DI PRENDERE ATTO** della richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 8731 in data 28.12.2018 presentata dal dipendente comunale Massa Giuseppe intesa ad usufruire del congedo straordinario ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i.;
- 3- **DI PRENDERE ATTO** delle dichiarazioni rese dal dipendente di cui sopra ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dalla Circolare n. 1 del 03/02/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- 4- **DI DARE ATTO CHE** con la presente si autorizza il richiedente ad usufruire, ricorrendo le condizioni di legge, del congedo straordinario retribuito di cui all' art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per assistenza ( omissis ), soggetto affetto da grave disabilità per un periodo di ventiquattro mesi con decorrenza da 25 febbraio 2019 al 24 febbraio 2021;
- 5- **DI DARE ATTO CHE** il congedo straordinario deve intendersi revocato :
  - a. nel caso di decesso della disabile;
  - b. nel caso di ricovero a tempo pieno in istituto specializzato salvo che sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del soggetto che presta assistenza.
- 6- **DI DARE ATTO CHE** durante il periodo di congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del

- trattamento e con esclusione, quindi, di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati.
- 7- **DI DARE ATTO CHE** l'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa da valorizzare successivamente tramite la ricongiunzione d'ufficio prevista dall'art. 6 della legge 7/2/1979 n. 29.
  - 8- **DI DARE ATTO CHE** l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43'579,06 annui per il congedo di durata annuale.
  - 9- **DI DARE ATTO CHE** il congedo in argomento non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto e che i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi).
  - 10- **DI DISPORRE** la notifica della presente all'interessato.
  - 11- **DI TRASMETTERE** la presente all'Ufficio Personale e al Settore Finanziario per i provvedimenti di rispettiva competenza.
  - 12- **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.
  - 13- **DI** attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 167/2000.
  - 14- **DI** dare atto che la presente determina sarà pubblicata, nell'apposita sezione "Amministrazione Aperta" del sito istituzionale dell'Ente, con il riepilogo dei dati per estratto di cui all'articolo 18 del D.L. 83/2012 convertito con la Legge 134/2012.



**Il Responsabile del Settore**  
Dott.ssa Gaetana Natale

*Gaetana Natale*

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare.

Buccino.....26 FEB. 2019



Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Gaetana NATALE

*Gaetana Natale*

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile della presente  
e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Ernesto Cruoglio

*Ernesto Cruoglio*

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 1 MAR. 2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  
fina al 16/3/2019

Buccino: - 1 MAR. 2019



Il Responsabile  
Sabato Antonio TRIMARCO

*Sabato Antonio Trimarco*